



R.ETE.  
IMPRES E ITALIA

## Senato della Repubblica

**Commissioni riunite 10<sup>a</sup> (Industria, commercio e turismo) e 13<sup>a</sup> Territorio, ambiente e beni ambientali**

### **Audizione**

**nell'ambito dell'esame congiunto del disegno di legge n. 1541 di "conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea"**

1 luglio 2014



## **Premessa**

Il provvedimento approvato dal Governo contiene una serie di interventi che hanno lo scopo di alleggerire, nel complesso, il carico di “oneri” in senso largo, che gravano sulle imprese italiane e individua misure rivolte al recupero di alcuni gap competitivi che penalizzano il nostro sistema economico rispetto agli altri partner comunitari e, soprattutto, che ci penalizzano nell’economia globale.

In tal senso, è scontato l’apprezzamento di R.E TE. Imprese Italia per il provvedimento, così come è scontato che su alcuni elementi particolari abbiamo svolto considerazioni critiche, per le quali rimandiamo all’esame successivo delle singole disposizioni.

Se questo provvedimento è il primo tassello di un mosaico con cui si cerca di costruire le condizioni minime per il recupero di competitività del Paese, pertanto, è sicuramente un provvedimento che va nella direzione giusta; se invece rimarrà una “monade” isolata da un programma strategico complessivo volto alla generazione di una politica rivolta al rilancio, manterrà un preoccupante segno di continuità con una pratica che abbiamo conosciuto in passato che ha giustapposto una serie di provvedimenti rivolti verso un nobile intento, ma poi franati sotto il peso della “sostenibilità” amministrativa e persi nelle difficoltà attuative per cui, ancora oggi, siamo in attesa della esplicazione degli effetti compiuti di alcune delle adottate dai precedenti Governi. E’ quasi inutile ricordare, a titolo di mera esemplificazione, il pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione, la capitalizzazione dei confidi, gli interventi sul Fondo di Garanzia per l’accesso al credito delle imprese; inutile perché sono certamente nella memoria di tutti ed addirittura un noto quotidiano economico ha enumerato le centinaia di provvedimenti attuativi che ancora mancano di emanazione.

Facciamo questa premessa perché riteniamo, invece, che siano maturate alcune condizioni esterne dentro le quali il Governo ha il dovere di definire una strategia complessiva di rilancio del Paese, perché sono condizioni irripetibili che vanno sfruttate sino in fondo e compiutamente.

Occorre infatti sfruttare pienamente tutti i possibili spazi che si aprono a livello europeo, anche approfittando del Semestre di presidenza italiana, per concepire un disegno compiuto di politica economica a sostegno dell’impresa diffusa e del lavoro che tracci una direzione di marcia precisa in ordine alle priorità delle scelte strategiche.

In questo, a conclusione di questa premessa, val la pena di ricordare quanto sia opportuno pensare concretamente alla piena integrazione delle PMI all'interno di scelte strategiche, non già unicamente in ragione del contributo che queste danno all'economia nella dimensione dell'impresa diffusa e di territorio, ma anche e soprattutto individuandole come "modello generale d'impresa".

Così come sarà fondamentale saper coniugare i principi dello "Small Business Act" (a partire dal "Pensare innanzitutto al piccolo" - "Think Small First") e declinarli in stretta sinergia con la rinascita economica europea e, con particolare riferimento al nostro Paese, a quelle imprese locali che hanno reso grande nel mondo il *Made in Italy*.

## **Art. 1 (interventi nel comparto agricolo)**

La disposizione prevede che al fine di coordinare le attività ispettive e di assicurare un comportamento omogeneo nei confronti delle imprese e degli organi di vigilanza nel settore agroalimentare, i diversi organismi di controllo devono agire in maniera coordinata, evitando sovrapposizioni e duplicazioni. Per garantire le suddette finalità, il decreto prevede che venga istituito con decreto di natura non regolamentare del MIPAAF anche il Registro Unico dei controlli ispettivi. La norma prevede, in particolare, che siano resi disponibili in via telematica alle altre pubbliche amministrazioni competenti gli esiti dei controlli effettuati sulle imprese. Si osserva che la norma non prevede una tempistica codificata per l'invio dei verbali e l'indicazione del periodo di loro validità; una formulazione così generica della disposizione potrebbe non essere efficace.

R.E TE.- Imprese Italia condivide appieno l'intento della norma volto a semplificare il sistema dei controlli nel settore agricolo al momento caratterizzato dalla presenza di una pluralità di organi di vigilanza appartenenti ad amministrazioni diverse.

Si auspica, tuttavia, che una simile proposta, in materia di semplificazioni al momento limitata alle sole imprese agricole, venga estesa anche alle imprese del settore alimentare, tenendo conto di tutte le specificità del settore dei controlli alimentari.

Il sistema dei controlli in ambito alimentare rappresenta, infatti, un caso emblematico in cui un numero eccessivo di amministrazioni sono coinvolte nella tutela degli stessi beni giuridici o di beni giuridici differenti, ma che presentano caratteristiche tali da sovrapporsi.

Ciò che a volte non è immediatamente evidente è che tutti i numerosi interessi tutelati dalla normativa sui controlli fanno riferimento, simultaneamente, ad un unico "oggetto": il prodotto alimentare. E chi lo tratta, cioè l'operatore del settore alimentare, si trova a essere l'unico terminale dell'attività di tutti i soggetti che, a vario titolo, hanno ricevuto la responsabilità di assicurare una parte dell'interesse pubblico.

L'attività di controllo ricade così sull'operatore che si trova a ricevere anche più di un controllo al giorno, spesso per aspetti che sono stati appena valutati da un altro soggetto, ma con criteri e modalità che, a volte, differiscono a seconda dell'autorità precedente.

Ciò genera un clima d'incertezza che lascia gli operatori nell'impossibilità di prevedere correttamente l'esito di un controllo.

L'attuale sistema comporta costi altissimi per le imprese che, specialmente in considerazione del quadro economico di questi ultimi anni, avrebbero invece bisogno di sostegno e aiuto, di semplificazione burocratica, di una più ampia

possibilità d'interlocuzione con l'amministrazione e di essere considerate per ciò che sono: una risorsa da valorizzare.

Per meglio comprendere l'impatto positivo che una semplificazione dei controlli potrebbe avere sulle attività delle imprese, basta una rapida analisi del sistema vigente.

I controlli e le indagini in ambito alimentare sono prevalentemente di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia, nonché delle Regioni, delle Province autonome e dei Comuni.

La legge ha poi ripartito tali competenze tra le varie componenti dell'Amministrazione pubblica e i diversi livelli degli enti locali.

La distinzione più rilevante riguarda i due principali obiettivi che l'attività di controllo mira ad assicurare: la sicurezza degli alimenti e la qualità degli stessi.

La competenza a garantire la sicurezza degli alimenti è attribuita al Ministero della Salute, che a tal fine opera, a livello centrale, tramite il Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute.

A livello periferico è invece articolato in Posti di ispezione frontiera (PIF), Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) e Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF). Inoltre può ricorrere al supporto fornito dall'Istituto superiore di sanità (ISS) e dal Comando Carabinieri per la Sanità, che dipende funzionalmente dallo stesso Ministero e si avvale, a livello operativo, di trentasette Nuclei Antisofisticazioni e Sanità (NAS) distribuiti sul territorio nazionale.

Gli Istituti zooprofilattici sperimentali (I.I.ZZ.SS.) forniscono assistenza sotto il profilo tecnico-scientifico, eseguono le analisi e gli esami necessari all'attività di controllo e verificano i rischi sanitari legati agli animali e agli alimenti.

La tutela della qualità dei prodotti alimentari e la competenza relativa ai casi di frode, è affidata invece al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, che svolge la propria azione in materia attraverso il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) e il Reparto pesca marittima del Corpo delle capitanerie di porto.

In maniera simile a quanto visto per il Ministero della Salute, anche il Mipaaf può contare sulla collaborazione di un reparto specializzato dell'Arma dei Carabinieri: il Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari, articolato in un Nucleo di Coordinamento Operativo e tre Nuclei Antifrodi Carabinieri (NAC).

Fa inoltre capo al Ministero anche il Corpo Forestale dello Stato che opera tramite la Divisione 2<sup>a</sup>, specializzata in materia di sicurezza agroambientale e agroalimentare, e tramite il Nucleo Agroalimentare e Forestale (NAF), istituito nel 2001 a seguito dell'emergenza legata all'encefalopatia spongiforme bovina.

Talune competenze in materia alimentare spettano anche al Ministero dell'Economia e delle Finanze, sebbene siano orientate più che altro alla verifica della regolarità contributiva e del corretto impiego dei finanziamenti pubblici. Da esso, infatti, dipendono l' Agenzia delle dogane e la Guardia di Finanza, che opera in particolare con il Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie. A livello territoriale sono invece presenti le Aziende Sanitarie Locali, articolate in vari servizi, i Servizi Fitosanitari e i Servizi di Repressione Frodi in materia vitivinicola dipendenti dalle singole Regioni. Le forze di polizia locale, infine, operano un costante monitoraggio del territorio al fine di accertare eventuali violazioni delle disposizioni relative alla sicurezza alimentare, e a tal fine sono generalmente dotate di reparti o servizi specializzati.

Questo lungo elenco non esaurisce la totalità degli organi, enti e soggetti che hanno, a vario titolo, competenza in materia alimentare, e che sono, quasi tutti, incaricati di svolgere controlli. Serve, semmai, per avere un quadro generale del numero di soggetti con cui i singoli imprenditori devono interfacciarsi quasi quotidianamente.

Il sistema descritto, inoltre, fa sì che lo stesso Stato, impiegando le ormai scarse risorse di cui dispone in maniera poco efficiente, si privi della possibilità di finanziare iniziative che potrebbero invece consentire di raggiungere risultati importanti.

I costi causati da queste modalità di effettuazione dei controlli ricadono su tutti i soggetti coinvolti: gli operatori, lo Stato e infine anche i consumatori.

Per talune attività, il costo diretto dei controlli sopportato dagli operatori può incidere anche fino al 5-10 per cento del costo finale del prodotto. Di conseguenza anche i consumatori subiscono un danno indiretto derivante dall'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari. Una riduzione del numero dei controlli, viceversa, potrebbe contribuire a sostenere il loro potere d'acquisto, senza bisogno che questo diminuisca le tutele e le garanzie sulla sicurezza e qualità dei prodotti.

Inoltre l'ostacolo al normale svolgimento dell'attività d'impresa derivante dalla necessità di ottemperare alle legittime richieste di accesso avanzate da ciascuna autorità costituisce un freno che costringe gli operatori a distogliere parte della loro attenzione e delle loro energie dalla conduzione dell'impresa stessa.

In definitiva si accoglie, con favore l'istituzione del registro unico dei controlli ispettivi sulle imprese, in quanto si ritiene che questo possa essere un utile strumento volto a semplificare e a favorire un corretto coordinamento dell'attività di controllo.

Così come è positivo il potenziamento dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare previsto dal comma 2 dell'art 1 del decreto, in quanto rappresenta un strumento che agevola tutti gli operatori della filiera. In particolare la norma prevede che per il settore agroalimentare, nel caso di violazioni di lieve entità, per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria,

l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo.

In conclusione, pertanto, nello spirito positivo che sostiene le proposte di semplificazione dell'articolo 1, al momento limitate alle sole imprese agricole, è auspicabile che queste possano venire estese a tutte le imprese della filiera agro-alimentare, caratterizzata, come è noto, dalle medesime peculiarità nell'ambito dei controlli alimentari.

### **Art. 3 (Interventi per il sostegno del *Made in Italy*)**

La norma prevede interessanti misure di incentivazione - mediante credito di imposta - degli investimenti infrastrutturali e per il commercio elettronico nel settore agro-alimentare, prevedendo per il commercio elettronico un credito di imposta pari al 40% di investimenti fino a 50.000 Euro (commi 1 e 2), nonché un credito di imposta sempre pari al 40% per investimenti fino a 400.000 euro a favore delle imprese che producono prodotti agricoli per la creazione di nuove reti di impresa ovvero per lo svolgimento di nuove attività da parte di reti di impresa già esistenti (commi 3 e 4).

Il provvedimento è diretto quindi al sostegno delle produzioni made in Italy nel mondo ed al rafforzamento della filiera agroalimentare; a nostro avviso la previsione di concedere il credito di imposta alle sole imprese di produzione, escludendo di fatto tutto il segmento commerciale che compone la filiera, rende la norma incompleta e non coerente con le sue finalità.

Non è infatti pensabile rafforzare il *made in Italy* nell'agroalimentare senza incentivare anche il canale distributivo, lasciando di fatto alle singole imprese di produzione una sorta di autorganizzazione della vendita diretta nei mercati internazionali.

Riteniamo pertanto fondamentale prevedere che venga concesso il credito di imposta sia alle aziende di produzione che a quelle di commercializzazione dei prodotti agroalimentari, sostenendo così tutta la filiera dell'agroalimentare italiano.

Il comma 7 dell'articolo modifica la legge 4/2011 che, all'art. 4, prevede che nell'etichettatura dei prodotti alimentari sia inclusa l'indicazione del luogo di origine o di provenienza e l'eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati in qualunque fase della catena alimentare, dal luogo di produzione iniziale fino al consumo finale.

Fino ad ora la legge non ha ricevuto attuazione, anche per la mancanza dei decreti attuativi previsti dal comma 3 dello stesso articolo.

La norma, con l'aggiunta del nuovo art. 4-bis, dispone che, al fine dell'emanazione di tali decreti, sia svolta entro trenta giorni una consultazione pubblica tra i consumatori tramite il sito del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per valutare quanto sia ritenuta significativa l'indicazione del "luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari e della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli stessi" e quando l'omissione di tale informazione sia ritenuta ingannevole.

Inoltre prevede che lo stesso Ministero svolga studi diretti a individuare, su scala territoriale, i legami tra talune qualità dei prodotti alimentari e la loro origine o provenienza.



L'esistenza di tale legame e l'interesse della maggior parte dei consumatori sono le due condizioni richieste dall'art. 39 del regolamento 1169/2011 "relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori" perché gli Stati membri siano legittimati a imporre obblighi di etichettatura di origine sui prodotti alimentari che attualmente non la prevedono.

A proposito di tale opzione merita innanzitutto segnalare quanto riscontrato dalla Commissione europea all'esito dello studio recentemente condotto tra i consumatori in merito alla possibilità di introdurre l'obbligo di indicazione di origine per la carne usata come ingrediente (COM(2013) 755 final). Lo studio ha rilevato che "i consumatori sarebbero interessati a ricevere l'informazione [di origine] – al più alto livello di dettaglio possibile – se questa informazione venisse offerta senza alcun aumento di prezzo". Di fatto, però, l'analisi della Commissione dimostra come sia impossibile ottenere un simile risultato, dal momento che qualsiasi intervento in questo senso avrebbe l'effetto di aumentare i costi per tutta la filiera e quindi il costo dei prodotti finali. La Commissione ha stimato, infatti, che l'adozione di una simile misura comporterebbe un aumento dei costi per gli operatori e per l'effettuazione dei controlli ufficiali e che almeno il 90% di tale incremento verrebbe riversato sui consumatori, provocando una sensibile diminuzione nei consumi. Inoltre si introdurrebbero nuovi oneri amministrativi per gli operatori e si indurrebbe una limitazione generalizzata degli scambi.

Bisogna inoltre sottolineare che l'art. 39 del regolamento 1169/2011, nel trattare dell'obbligo di indicazione di origine, la riferisce agli "alimenti" e non alla "materia prima agricola utilizzata" negli stessi cui fa riferimento la disposizione. Questa, in quanto "ingrediente", con una sua autonoma definizione legislativa, è disciplinata diversamente. L'articolo 26, par. 3, del regolamento, infatti, richiede obbligatoriamente l'indicazione di origine per l'ingrediente primario che abbia un'origine differente da quella indicata in riferimento all'alimento. In tal senso, quindi, non solo un'idonea disposizione è già presente nella normativa comunitaria, ma la disposizione nazionale, che asseritamente dà esecuzione all'articolo 39 del regolamento, esula invece dal suo campo di applicazione.

Ulteriori profili critici emergono in riferimento alle modalità di effettuazione della consultazione pubblica tra i consumatori prevista dal comma 7 dell'articolo. La scelta di optare per una consultazione da svolgersi tramite il sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, infatti, non appare idonea a soddisfare i requisiti imposti dal diritto comunitario. Come si è detto, infatti, l'art. 39, par. 2, del regolamento 1169/2011, richiede che gli Stati Membri che intendono adottare disposizioni relative all'indicazione di origine degli alimenti, debbano fornire "elementi a prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni". Una consultazione telematica non è in grado, da sola, di assicurare tale risultato. Per la natura stessa del mezzo, infatti, i soggetti anziani, o gli appartenenti alle fasce

sociali più deboli, difficilmente riusciranno a prendere parte alla consultazione. Inoltre una modalità di svolgimento che richiede ai consumatori interessati di attivarsi concretamente per prendere parte alla consultazione, collegandosi al sito e rispondendo al questionario, rischia di indurre un'ulteriore selezione tra i partecipanti restringendo la platea di rispondenti a quanti già ritengono necessaria la fornitura delle indicazioni di origine. In tal modo i risultati della consultazione fornirebbero un quadro pesantemente falsato di ciò che “la maggior parte dei consumatori” realmente pensa.

A tale proposito, le linee guida sullo svolgimento delle consultazioni pubbliche elaborate dalla Commissione europea (COM(2002) 704 def), suggeriscono di impiegare sempre, oltre al canale telematico, “metodi di comunicazione più tradizionali rispetto a Internet”, proprio al fine di garantire una partecipazione che sia la più ampia possibile (punto C). Si consiglia inoltre, ove possibile, di rendere disponibili “i documenti relativi alla consultazione su supporti alternativi”.

Dalla lettera della disposizione, inoltre, non è chiaro se il termine di trenta giorni entro cui svolgere la consultazione debba essere inteso come il termine per la conclusione della stessa o come il termine per il suo avvio (ma in tal caso non sarebbe allora definita la sua durata). Ad ogni modo è utile richiamare ancora una volta le linee guida della Commissione per sottolineare che la stessa ritiene che, nella fissazione di un termine per le consultazioni, bisognerebbe “prevedere almeno otto settimane” di tempo (punto D).

Il comma 9 dell'articolo prevede, infine, che i decreti attuativi già previsti dalla legge 4/2011 siano adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. Anche tale termine appare, tuttavia, poco realistico. Ai sensi dell'art 45 del regolamento 1169/2011, infatti, gli Stati membri che ritengono necessario adottare nuova normativa in materia di informazioni sugli alimenti hanno l'obbligo di notificare previamente alla Commissione e agli altri Stati membri le disposizioni previste. Anche nel caso in cui la Commissione le giudichi positivamente, tali disposizioni non potranno essere adottate prima che siano trascorsi tre mesi dall'avvenuta notifica. Appare quindi immediatamente evidente come, stanti i tre mesi di proroga, da sommare al tempo necessario allo svolgimento della consultazione e, soprattutto, degli studi tesi ad accertare la sussistenza di un nesso comprovato tra talune qualità degli alimenti e la loro origine o provenienza, non sia certo possibile emanare i decreti attuativi nei tempi stabiliti dalla norma. Sarebbe quindi preferibile indicare fin da subito una scadenza temporale più verosimile, anche al fine di consentire agli operatori del comparto di prepararsi per tempo alle novità.

## Capo II – Disposizioni in materia ambientale

Alcune delle disposizioni in materia ambientale contenute nel DL 91/2014 contengono misure che potranno favorire interventi di prevenzione dei rischi di dissesto idrogeologico, di bonifica e messa in sicurezza del territorio, di efficientamento energetico degli edifici pubblici; temi questi che assumono una valenza strategica per l'economia, per sostenere le imprese, favorire crescita e occupazione.

Il tema dell'ambiente richiederebbe però un intervento più coraggioso, che passi dalla definizione di una visione strategica complessiva orientata ai temi della sostenibilità e della green economy, in una prospettiva di sviluppo pluriennale, immaginando una pianificazione che possa aumentare il valore degli investimenti e favorire la crescita economica del Paese.

In questo senso, sarebbe necessario innanzi tutto coordinare i diversi interventi normativi che si sono prospettati in questi mesi, tra cui in particolar modo il DDL in materia ambientale collegato alla legge di stabilità che, rispetto al testo in esame, contiene alcune misure che sarebbe necessario portare a compimento (quali ad esempio quelle sul green public procurement, sul sostegno ai prodotti derivati da materiali riciclati o la previsione di investimenti per modernizzare ed efficientare la rete idrica).

Nel dettaglio, il provvedimento, pur contenendo alcune previsioni condivisibili, è carente delle necessarie misure di semplificazione funzionali ad una più efficiente gestione delle politiche ambientali per le PMI.

In particolare, come visto, sono da segnalare i seguenti aspetti:

- Articolo 11: il comma 5 prevede una proroga assolutamente opportuna, relativa all'obbligo di adeguamento, posto in capo ai detentori, dei sistemi antincendio che contengono sostanze ozono lesive, il cui termine iniziale risulta peraltro già scaduto il 12 aprile scorso. Al contempo però si introduce un adempimento burocratico aggiuntivo, relativo ad una dichiarazione contenente informazioni sull'ubicazione dell'impianto, la natura e la quantità di sostanze contenute, che valutiamo assolutamente superfluo.
- SISTRI Articolo 14 comma 2: Le recenti positive novità relative all'esclusione dal SISTRI dei piccoli produttori di rifiuti speciali pericolosi con meno di dieci dipendenti, hanno liberato una parte delle piccole imprese da un "mostro burocratico" che ha determinato, in sei anni, 18 provvedimenti normativi di modifica, proroga, sospensione, abrogazione, ripristino etc. Per la restante

parte delle imprese obbligate, tra cui le imprese del trasporto e della gestione dei rifiuti, permangono tutte le criticità da tempo sollevate e mai risolte: costi spropositati, procedure ingestibili, inefficacia del sistema rispetto all'obiettivo di tracciare i rifiuti. Le disposizioni contenute nel DL, laddove prevedono l'applicazione dell'interoperabilità e la sostituzione dei dispositivi Token USB denotano, per la prima volta in questi anni di applicazione del SISTRI, la volontà di intervenire in maniera radicale per superare il sistema. Occorre tuttavia non solo una "sostituzione" dei dispositivi token usb, ma anche l'eliminazione di tutte le procedure previste in capo ai soggetti obbligati, incluso l'utilizzo delle black box. Conseguentemente, anche alla luce delle recenti vicende giudiziarie e del parere negativo che l'Autorità di vigilanza ha dato rispetto al contratto che il Ministero dell'Ambiente ha sottoscritto con la SELEX, la conversione del DL in esame deve essere piuttosto sfruttata per sospendere l'operatività del SISTRI attraverso l'abrogazione del DL 101/2013 e delle modifiche al D.lgs 152/2006 introdotte dai diversi provvedimenti che hanno riguardato tale sistema, , rivedere i contributi annuali trasferendo le somme già versate in questi anni, a valere per gli anni successivi, e prevedere, attraverso la sede del Tavolo di Monitoraggio SISTRI, un periodo necessario a gestire questa fase di transizione e concordare l'implementazione di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti di semplice utilizzo e di efficace semplificazione per le imprese, che preveda il superamento definitivo dell'attuale architettura hardware (Usb e Black box) e che possa essere di reale contrasto alle ecomafie.

In aggiunta, riteniamo che nella conversione del DL si debba attuare un'opera di semplificazione di alcune disposizioni del Testo Unico Ambientale, intervenendo sulle innumerevoli e complesse procedure burocratiche, concentrandosi sui contenuti degli adempimenti realmente necessari e abbattendo i costosi oneri amministrativi a cui le nostre imprese sono purtroppo sottoposte: un'opera di semplificazione procedurale e legislativa consentirebbe alle imprese che adottano comportamenti corretti e coerenti con i criteri di tutela ambientale e della salute, di potersi sottrarre ai pesantissimi oneri burocratici che spesso non hanno alcun collegamento con l'obiettivo di tutela ambientale.

Tra le misure specifiche che sarebbe opportuno inserire, segnaliamo il tema degli obblighi di partecipazione al CONAI dei produttori e degli utilizzatori di imballaggi, di cui all'articolo 224 del d.lgs. 152/06. Tenuto conto della numerosità delle imprese soggette a tale adempimento (circa 1,5 milioni di soggetti), nonché del numero di imprese che si trovano nella condizione di dover ancora adempiere

all'obbligo di iscrizione, è necessario definire un periodo di tempo in cui si possano sospendere per le piccole imprese gli effetti relativi alle sanzioni assolutamente sproporzionate e all'obbligo di versamento dei contributi pregressi di cui all'articolo 261 del d.lgs. 152/06. L'impatto economico di sanzioni e contributo pregresso è infatti eccessivo e rappresenta un deterrente per le imprese che intendono regolarizzare la propria posizione.

Infine, attraverso la conversione del DL si potrebbe intervenire per correggere le criticità che continuano a permanere riguardo la disciplina dei RAEE e riguardo la nuova Tariffa sui rifiuti TARI.

Per quanto riguarda i RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), il decreto legislativo 49/2014, non solo ha lasciato invariati molti degli aspetti critici dell'attuale modello ed il relativo impatto in termini di costi, ma ha anche introdotto alcune ulteriori complessità che rischiano di paralizzare ancora di più la gestione di questi rifiuti che, già oggi, presenta percentuali di raccolta (pari soltanto a un quarto dei RAEE che ogni anno si generano nel nostro Paese) molto lontane dagli obiettivi europei.

Tra le principali criticità da correggere, segnaliamo in particolare:

- Il rinvio, contenuto nel d.lgs 49/2014, a un futuro regolamento la definizione delle procedure operative relative al nuovo obbligo per i distributori del cd. uno contro zero, determina un vuoto normativo che ricade sugli operatori obbligati a un servizio per il cittadino senza conoscere gli strumenti per espletarlo nel modo corretto ed evitare, peraltro, le pesanti sanzioni. Situazione che potrebbe essere risolta semplicemente estendendo, per tale periodo transitorio, le semplificazioni e le modalità esistenti per il ritiro "uno contro uno".
- Vengono appesantite, inoltre, le semplificazioni riguardo alla gestione dei luoghi di raggruppamento. Prevedendo, infatti, esclusivamente il trasporto in "regime ordinario" (tramite cioè operatori professionali) si compie un passo indietro. Andrebbe ripristinato il "regime semplificato" previsto e riconosciuto con la L. 97/2013.
- Per quanto riguarda il finanziamento della raccolta primaria, il decreto prevede la possibilità per i produttori di contribuire a coprire i costi della raccolta primaria in capo ai comuni ed in capo ai distributori, con modalità e contenuti da discutersi e pattuirsi nell'ambito di specifici accordi di programma tra, ANCI, associazioni di recuperatori/riciclatori, Associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale della distribuzione ed il Centro di coordinamento RAEE, in rappresentanza dei produttori. Una disposizione funzionale e pienamente in linea con quanto disposto dal legislatore europeo che però contiene una forte

criticità. Viene prevista, infatti, una deliberazione autoritativa del finanziamento da parte del Ministero dell'Ambiente e del Ministero dello Sviluppo Economico nel caso di mancato raggiungimento di accordo tra gli interessati. Riteniamo come una tale previsione sia errata e, per certi versi, anche dannosa. Tali Ministeri infatti non dispongono delle competenze economiche per una lettura delle prospettive di mercato dell'elettronica di consumo necessarie per determinare il finanziamento concretamente sostenibile dalle imprese.

- Viene previsto che i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici, siano in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici. Questo principio di fatto fa ricadere nella disciplina dei rifiuti urbani e, nello specifico, nelle modalità di gestione dei RAEE domestici, una parte rilevante di RAEE derivanti dalle imprese (c.d. RAEE professionali). Questa impostazione non è in alcun modo condivisibile né favorisce una migliore gestione di questi rifiuti ma, al contrario, è contraria ai principi Europei sulla responsabilità del produttore del rifiuto.

Infine, con riferimento al Centro di Coordinamento, che è di fatto un Consorzio obbligatorio al quale il decreto attribuisce un ruolo fondamentale rappresentando il punto di sintesi tra il meccanismo economico connesso alla gestione dei RAEE ed il primario obiettivo di tutela ambientale, si evidenzia che in esso dovrebbe essere garantita la rappresentanza di tutti gli attori che svolgono un ruolo nella gestione dei RAEE (tra i quali ad esempio i manutentori e le imprese di recupero e riciclo). L'impostazione attuale, al contrario, lascia la gestione del CDC ai soli produttori di AEE, che, evidentemente, hanno un interesse confliggente rispetto agli obiettivi di recupero e riutilizzo posti dalla Direttiva Comunitaria.

Per quanto riguarda la Tari, si è persa l'occasione per superare definitivamente la logica dei coefficienti presuntivi di produzione con un sistema che rispetti il principio europeo "chi inquina paga" attraverso: l'implementazione di tariffe puntuali che rispettino la reale produzione dei rifiuti per le diverse categorie economiche; specifiche esenzioni/agevolazioni per le attività stagionali e per le aree scoperte operative; il principio secondo il quale il tributo non è dovuto, né in parte fissa né in parte variabile, per i rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero e/o smaltimento. Sarebbe stato apprezzabile, inoltre, l'introduzione di misure capaci di legare la determinazione dei costi del servizio a un range di costi standard da definire, e misure volte a garantire un'equa e oggettiva ripartizione tra la componente domestica e non domestica e tra parte fissa e variabile.

## **Art. 18 Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.**

All'art. 18 viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella Tabella 28 della tabella ATECO (acquisti di nuovi macchinari e nuove apparecchiature) realizzati nei 5 periodi d'imposta precedenti con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore. I beni devono essere nuovi.

Gli investimenti devono essere realizzati nel periodo compreso fra il 25 giugno 2014 ed il 30 giugno 2015.

Il credito non spetta per investimenti inferiori a 10.000 euro. Il credito va utilizzato in 3 quote annuali di cui la prima quota a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento.

Appare evidente che la scelta di privilegiare riduzioni di tassazione a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi va nella direzione di incoraggiare il rinnovamento e l'efficientamento delle strutture produttive, tuttavia, la misura agevolativa è rivolta, principalmente, al settore manifatturiero e difficilmente potrà essere fruita da imprese appartenenti ad altri settori (quali, ad esempio quelle del terziario), per le quali è necessario mettere in campo ulteriori e specifiche misure.

In proposito occorre sottolineare che la limitazione degli investimenti unitari di importo superiore a 10 mila euro, nei fatti, esclude dall'agevolazione molti investimenti effettuati dalle piccole imprese che, sebbene di importo unitario basso, nell'insieme possono creare un impulso importante alla ripresa della domanda degli investimenti.

## **Articolo 19 (modifiche alla disciplina dell'ACE)**

Tutte le disposizioni che tendono a rendere maggiormente appetibile forme di finanziamento delle imprese con capitale proprio, come quella prevista in materia di ACE, sono da salutare con favore. Tuttavia, si ritiene anche che l'ACE, per come è strutturata, non è una misura efficace per incentivare la capitalizzazione delle imprese. L'ACE ha una sua finalità importante e ben precisa: quella di consentire alle imprese di dedurre il costo opportunità rappresentato dalla perdita dei rendimenti privi di rischio sul capitale che viene conferito o si lascia in azienda per effettuare gli investimenti. Se si vuole agevolare veramente la capitalizzazione delle imprese occorre, emanare quanto prima il decreto legislativo che introduce l'IRI per la tassazione delle imprese individuali e società di persone, in attuazione all'articolo 11 della legge delega per la riforma del sistema fiscale (legge n. 23/2014);



## **Artt. 20, 21 e 22 - Misure per il credito e la finanza**

Le norme in esame prevedono alcuni interventi che riguardano essenzialmente il trattamento fiscale di alcune operazioni finanziarie e creditizie, con l'intento di incentivare alcune operazioni di cessione dei crediti, nonché di emissione di titoli e cartolarizzazioni. La nostra valutazione: è certamente positiva, anche se probabilmente gli effetti saranno molto limitati.

Peraltro, l'apertura ai finanziamenti diretti delle imprese di assicurazioni e delle società di cartolarizzazione è esclusa per micro imprese. Le micro imprese e le piccole imprese il cui peso sull'economia nazionale è inutile ricordare, hanno bisogno di misure che valorizzino la capitalizzazione, il processo di consolidamento mediante reti e l'afflusso di credito mirato alla conoscenza effettiva di tali imprese in un quadro di diminuzione degli ostacoli amministrativi. Occorrerebbe uno sforzo teso a delineare interventi per una vera politica economica e creditizia a favore delle piccole imprese senza il quale misure come quelle contenute nel disegno di legge determinano effetti di portata minima..

### ***1. Misure di semplificazione a favore della quotazione delle imprese e misure contabili (art. 20, commi da 1 a 7)***

Al riguardo, vengono previste una serie di misure finalizzate ad introdurre un regime agevolato per una nuova tipologia di imprese definita all'interno del Testo unico della finanza "piccole e medie imprese con azioni quotate", con un limite massimo di fatturato fino a 300 milioni di euro, ovvero una capitalizzazione media di mercato nell'ultimo anno solare inferiore a 500 milioni di euro.

Viene introdotta una nuova disposizione che alle PMI con azioni quotate di individuare, con apposita clausola statutaria, la soglia rilevante per le offerte pubbliche di acquisto individuata in un intervallo tra il 20 ed il 40 per cento.

Viene introdotta la possibilità di inserire nello statuto la previsione di azioni a voto maggiorato a beneficio degli azionisti di lungo periodo, fino ad un massimo di 2 voti per ciascuna azione.

Con la modifica dell'art. 2327 del codice civile viene stabilita la riduzione del capitale minimo richiesto per la costituzione di una Spa da 120 mila a 50 mila euro.

Viene, inoltre, conferita autonomia statutaria all'OIC (Organismo Italiano di Contabilità). Il fabbisogno finanziario nonché la quote di finanziamento destinate a agli enti che curano la redazione dei principi contabili internazionali (ASB e

EFRAG), è stabilito annualmente dal Collegio dei soci Fondatori dello stesso OIC e verrà ripartito tra tutte le imprese attraverso una maggiorazione dei diritti di segreteria alle Camere di commercio industria ed artigianato per il deposito dei bilanci presso il registro delle imprese.

In generale, si tratta di misure positive, ma il cui effetto di ricaduta sulle MPMI è molto marginale.

Al contrario, appare preoccupante assegnare allo stesso OIC le decisioni dei finanziamenti necessari per lo svolgimento dell'attività ovvero dei contributi da assegnare agli enti preposti a seguire i principi contabili internazionali (ASB ed EFRAG). Peraltro, la norma non fissa alcun criterio o limite per la determinazione del fabbisogno finanziario. A parere di R.E TE. Imprese Italia, è concreto il rischio che i diritti di segreteria per il deposito dei bilanci possano crescere nel tempo senza controllo.

## ***2. Misure a favore delle emissioni di obbligazioni societarie (art. 21)***

Valutiamo positivamente lo sforzo per cercare di incentivare, anche nel nostro ordinamento, il ricorso a forme di accesso alla finanza per le imprese diverso dal credito bancario. Rileviamo, tuttavia, che gli strumenti messi in campo, comprese le facilitazioni create dalla norma in questione, non siano in grado, seppur positive, di incidere significativamente sulla realtà delle MPMI.

Viene esteso il regime dell'imposta sostitutiva anche agli interessi delle obbligazioni e titoli similari e cambiali finanziarie non quotate emesse da società non quotate e detenute da investitori qualificati.

Inoltre, viene stabilito che la ritenuta sugli interessi e sui redditi da capitale non si applica agli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari e delle cambiali finanziarie corrisposti a organismi di investimento collettivo del risparmio, istituiti in Italia o in uno Stato membro dell'U.E., il cui patrimonio sia investito in misura superiore al 50 per cento in tali titoli e le cui quote siano detenute esclusivamente da investitori qualificati. La medesima disposizione di applica anche alle società per la cartolarizzazione dei crediti, emittenti titoli detenuti da investitori qualificati e il cui patrimonio sia investito in misura superiore al 50 per cento in obbligazioni, titoli similari o cambiali finanziarie.

## ***3. Misure a favore del credito alle imprese (art. 22)***

Viene ampliato il regime di esenzione da ritenuta alla fonte sugli interessi attualmente riservati soltanto ai soggetti residenti in Italia, anche ad enti creditizi, imprese di assicurazioni e fondi di investimento in strumenti di credito stabiliti in stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico.

Viene introdotta la possibilità per le imprese di assicurazione di svolgere anche l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma nei confronti delle imprese, con l'esclusione delle microimprese.

Analogamente viene introdotta la possibilità, anche per le società di cartolarizzazione, di concedere finanziamenti alle imprese nelle analoghe condizioni previste per le assicurazioni.

#### **4. Modifiche all'articolo 120 del testo unico bancario (art. 31)**

La nuova disposizione introduce modifiche all'art. 120, secondo comma, del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (TUB) in tema di anatocismo bancario.

In particolare, la norma stabilisce che il CICR, Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, deve fissare modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati relativamente alle operazioni e servizi bancari e finanziari, con periodicità non inferiore ad un anno.

Nei contratti regolati in conto corrente o in conto di pagamento deve essere assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nell'addebito e nell'accredito degli interessi che sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti interessi.

La medesima disposizione prevede un regime transitorio per cui fino all'entrata in vigore della nuova delibera CICR continui ad applicarsi la delibera del CICR del 9 febbraio 2000, recante "Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria".

Resta fermo, in ogni caso, che la periodicità di cui al secondo comma dell'articolo 120 TUB, si applicherà ai soli contratti conclusi dopo che siano decorsi due mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto, 24 giugno 2014, n. 91, purché vengano introdotte nuove modalità e criteri per la produzioni di interessi su interessi da parte del CICR.

Infine l'art. 31 precisa che i contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli conclusi nei due mesi successivi sono adeguati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'introduzione di clausole conformi alla predetta periodicità, ai sensi dell'articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Dalla lettura della relazione di accompagnamento al Decreto, si legge che la modifica proposta, che interviene a distanza di breve tempo a modificare la norma del TUB sull'anatocismo già a sua volta modificata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), persegue l'intento di chiarire alcuni problemi interpretativi legati alle nuove modalità di calcolo degli interessi sugli interessi, cristallizzando il principio che la produzione di interessi può essere ammessa

unicamente con cadenza annuale, nella misura in cui gli interessi stessi vengono capitalizzati..

Tuttavia, anche la lettura della norma in esame non appare molto chiara nelle finalità, in primo luogo perché torna a parlare di “produzione di interessi su interessi” – locuzione abrogata dalla precedente disciplina di cui alla legge di stabilità – in secondo luogo perché non chiarisce in modo limpido la sussistenza del divieto di anatocismo per come è stato definito giurisprudenzialmente dalla Corte di Cassazione: la deroga al disposto dell'art. 1283 c.c. (divieto di anatocismo) è consentita in relazione a tutti i contratti di mutuo bancario, ma solo in base ad apposita pattuizione anteriore al sorgere del credito per interessi.

L'ambito di applicazione della norma in esame, pertanto, andrebbe più puntualmente riferito alla fattispecie indicata con chiarezza dalla giurisprudenza e, correttamente, riportato alla regolamentazione del CICR, a cui è affidato il compito di individuare le modalità e i criteri per l'esercizio di detta deroga nei rapporti contrattuali tra le parti.

## **Artt. 23-30 Taglia-bollette**

Il provvedimento si inserisce in un quadro macroeconomico particolarmente difficile per le piccole e medie imprese che, i, con riferimento al settore energetico, sono vessate da un contesto legislativo fortemente iniquo che premia esclusivamente i grandi consumatori energivori i cui benefici vengono sistematicamente sostenuti da famiglie e piccole imprese.

I provvedimenti, quindi contenuti nel Disegno di Legge n. 1541 di “Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91” dall’articolo 23 al 30, hanno suscitato fin dalla loro prima stesura, grandi aspettative per una reale riduzione della bolletta elettrica delle piccole e medie imprese e per una redistribuzione degli oneri generali di sistema equilibrata da anni sollecitata dalle associazioni che compongono R.E TE. Imprese Italia.

Il tema del costo delle bollette per le PMI, infatti, si conferma come una delle principali criticità esistenti per quel che attiene le politiche energetiche del nostro Paese e, se possibile, quest'anno è stato reso ancor più critico dalla concessione dell'agevolazione agli energivori maturata con i precedenti Governi (art. 39 Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83 ). Occorre ricordare che quest'agevolazione ha alleggerito il mondo delle grandi imprese energivore, prevalentemente in media tensione, di 600 milioni di euro corrisposti dalle piccole imprese e famiglie, persistendo in una logica ingiusta e punitiva nei confronti delle PMI che sono alimentate per la quasi totalità in bassa tensione.

Il contesto in cui il provvedimento si inserisce, infatti, vede l’impatto degli oneri generali di sistema sui clienti finali differenziato, con un’incidenza dei costi non allineata al peso in termini di consumo.

A titolo esemplificativo si riporta la distribuzione iniqua della componente A3 (80% degli oneri) tra tipologia di cliente:

- per circa il 19% sui clienti domestici,
- per circa il 38% sugli altri clienti in bassa tensione,
- per il 36% sui clienti in media tensione
- per il restante 7% sui clienti in alta e altissima tensione

R.E TE. Imprese Italia, valuta favorevolmente le misure in tema di energia riferibili all’operazione più nota con il termine taglia-bolletta, in quanto molte imprese associate potranno godere in misura graduale di una prossima riduzione dei costi energetici da loro supportati oltre che un permanente deficit concorrenziale rispetto ad altri Paesi Europei.

Appreziamo inoltre che il Governo abbia messo al centro dell’attenzione le PMI e abbia voluto riequilibrare i differenti livelli di contribuzione tra grandi imprese e

piccole imprese che sono oggi fortemente squilibrati a beneficio delle grandi aziende ad elevato consumo di energia.

Il provvedimento va nella giusta direzione per la riduzione del costo delle bollette elettriche delle Piccole imprese ed accoglie alcune delle proposte avanzate dal mondo della rappresentanza delle PMI relative all'abbassamento della soglia per usufruire dell'agevolazione. Rispetto alle prime stesure del provvedimento, infatti si è modificata algiurila soglia di accesso al beneficio dai 55kW iniziali agli attuali 16,5kW delle utenze allacciate in Bassa Tensione; quanto fatto finora rappresenta una testimonianza della reale volontà di favorire le piccole e medie imprese.

Ciò consente un recupero di oltre 400.000 utenze al cui interno si trovano circa l'80% di imprese del comparto manifattura e commercio, fortemente penalizzate dai continui aumenti dell'energia degli ultimi anni.

Questa soglia dimensionale, a copertura invariate, inoltre consente che lo sconto in bolletta sia di una certa congruità.

Si vuole sottolineare, tuttavia, che almeno tale soglia dimensionale dovrà essere garantita nell'iter parlamentare e si invita il Parlamento ad evitare modifiche al rialzo di tale parametro che di fatto accrescerebbero l'entità delle sperequazioni, già ampie, tra piccole e grandi imprese.

Se si modifica la soglia dimensionale, l'inclusività per le piccole imprese è a rischio e se la riduzione attesa non rimarrà congrua, l'effetto complessivo del provvedimento viene meno, il che rappresenterebbe una grossa occasione mancata.

Inoltre auspichiamo un riequilibrio reale e non un beneficio proporzionale alla tipologia di clienti, negli atti attuativi del provvedimento in oggetto disposti dalla Autorità per l'Energia Elettrica Gas e Servizio Idrico.

E' opportuno evidenziare, che l'entità della riduzione ottenibile con le disposizioni in esame, dovrebbe rappresentare solo un primo passo in tal senso. Il gap di costo che le PMI sopportano rispetto ai principali competitors Europei supera il 30%, mentre le grandi industrie energivore, mantenendo i sussidi a loro riservati, pagano addirittura meno, ad esempio, dei concorrenti tedeschi (- 15%, dati Eurostat).

La riduzione delle bollette energetiche per le piccole e medie imprese necessita di una serie di misure che vanno affrontate in maniera coordinata, ridefinendo gli obiettivi della politica energetica nazionale basata sulla competitività dei mercati, la sostenibilità e la riduzione dei costi, anche con interventi sul piano fiscale e non come provvedimenti spot che aggrediscono singoli aspetti e non hanno al capacità di incidere sul quadro complessivo.

Vi sono, comunque, ampi spazi di miglioramento del testo innanzi tutto cercando di reperire ulteriori risorse per poter quanto meno avvicinarsi all'obiettivo

dichiarato di riduzione del 10% dei costi energetici, obiettivo questo molto lontano così come è oggi il testo.

Crediamo che si debba, sin da subito, affrontare il tema degli interrompibili e non attendere successivi atti di indirizzo ministeriali che potrebbero limitarle solo marginalmente il costo di tale sussidio.

Infatti solo con norma primaria si può abrogare l'attuale esenzione di cui godono gli interrompibili, nel pagamento dei corrispettivi del dispacciamento.

Si tratta, questo, di un sussidio incrociato esorbitante e ingiustificato, se si considerano da un lato i generosi corrispettivi percepiti da tali clienti per un servizio che nel tempo è diventato sempre più scarso in termini di utilizzo ed il livello raggiunto ad oggi dai costi di dispacciamento che ha toccato i 16 €/MWh.

Per tale motivo R.E TE. Imprese Italia propone la revisione del servizio d'interrompibilità con l'abrogazione delle esenzioni vigenti.

Rispetto alle misure sulle fonti rinnovabili, condividiamo l'obiettivo di ridurre gli oneri generali di sistema, ma evidenziamo che questo obiettivo deve essere raggiunto senza abbandonare una strategia di sostegno della generazione distribuita di piccola taglia.

Al di là delle misure contenute nel DL, è opportuno che Governo e Parlamento riaprano un confronto con le categorie interessate per condividere obiettivi e interventi per rilanciare una strategia del Paese in materia di rinnovabili, fermo restando l'obbiettivo che tale strategia non appesantisca le bollette di PMI e famiglie.

In riferimento al tema dei sistemi efficienti di utenza, R.E TE. Imprese Italia, evidenzia l'opportunità di modificare il disposto normativo. Innanzi tutto occorre chiarire che i corrispettivi di rete non si debbano applicare nei sistemi efficienti di utenza per la quota parte di energia auto-consumata. Il comma 1 dell'articolo 24 è in questo caso fuorviante e rischia di far gravare i corrispettivi di rete anche sulla parte di energia auto-consumata. In riferimento al comma 3 dell'articolo 24 R.E TE. Imprese Italia ritiene che una minima contribuzione ad alcuni oneri di sistema può essere ragionevole in un contesto in cui le imprese chiudono per i continui rialzi dei costi energetici. Tuttavia la previsione che la soglia di contribuzione, fissata inizialmente nel 5%, possa mutare nel tempo con eccessiva aleatorietà e con importi percentuali non esplicitati induce enorme incertezza tra gli operatori. Al riguardo R.E TE. Imprese Italia ritiene che si debba intervenire garantendo che la quota di contribuzione, fissata inizialmente nel 5%, resti fissa per un periodo di tempo prolungato (almeno 5 anni) al fine di garantire certezza dei flussi di ricavi attesi dei progetti di investimento. Già sapere a priori, in modo certo, il trend di contribuzione crescente rappresenterebbe una soluzione non ottimale ma certamente migliore a quella attuale in cui non si può pianificare l'investimento.